

Il GOT Avv. Sergio Sergi

Dato atto di quanto sopra,

- letto l'atto di opposizione ex art. 615 co. II c.p.c.,
- verificata l'integrità del contraddittorio, letti gli atti e il verbale di causa, sentite le parti;

**Osserva che**

1. Parte opposta eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. sia perché all'udienza del 10.09.2015 il G.E. ordinava la vendita dei beni mobili pignorati e ai sensi del suddetto articolo l'opposizione sarebbe dovuta avvenire a pena di inammissibilità prima del 10/09/15; sia *"in quanto basata su eccezioni di merito assorbite dal giudicato formale e sostanziale che si è formato sul decreto ingiuntivo n. /2014 emesso dal Tribunale di Macerata in data 17.09.2014 e non opposto dalle controparti nei termini di legge."*
2. L'eccezione va rigettata sia perché si ritiene di condividere l'orientamento della Giurisprudenza di Merito citata dall'opponente secondo cui sostanzialmente *"...non può essere coperta dal giudicato l'eccezione di usurarietà degli interessi"*; sia poiché l'art.615 c.2 cpc sancisce l'inammissibilità dell'opposizione se proposta oltre il termine di disposizione delle vendite *"...salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l'opponente dimostri di non averla potuta proporre prima per fatti a lui non imputabili.."*
3. Nel caso di specie, non solo parte opponente ha depositato perizia estimativa del Dott.Carlo Ferrini datata 19/03/18 da cui emerge la sussistenza- seppur potenziale - di applicazione di tassi usurari da parte della Banca opposta (tanto da sussistere- sempre in via potenziale - un credito in favore degli opposenti di €32.889,73 - cfr Alln.6 parte opponente), per cui è evidente come solo dal 19/03/18 gli opposenti ne abbiano potuto avere conoscenza; ma parte opposta solo con comparsa di costituzione del 13/12/18 ha esplicitamente dichiarato- e documentato - di aver già ottenuto in data 02/11/15 *"...dal ... garante una somma ampiamente inferiore rispetto a quella che vorrebbe far credere l'opponente, ossia €57.324,75"* (cfr All.n.4 parte opposta): trattasi, pertanto, evidentemente di *"fatti sopravvenuti"* che legittimano l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione presentata;
4. Parte opposta, inoltre, alla data del 02/11/15 aveva già recuperato la somma per cui è esecuzione dal fideiussore Soc. Coop per azioni
5. In questa sede il G.E. deve tenere conto solo ed esclusivamente del T.E. posto a fondamento dell'azione stessa che, nel caso di specie, è costituito dal D.I.n. /14 (Trib.MC) e dal consequenziale atto di precetto, per complessivi €57.543,57
6. L'azione esecutiva, pertanto, seppur iniziata nel 09/01/15 (data dell'iscrizione a ruolo), dal 02/11/15 non poteva più proseguire, poiché il T.E. era stato pressochè integralmente soddisfatto



7. L'esecuzione, pertanto, andrà dichiarata improcedibile e l'opposizione va accolta ed il creditore- parte soccombente- dovrà essere condannato alle spese
8. La Giurisprudenza di Legittimità, infatti, ha precisato che il Giudice dell'Esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria (Cass. 22033/11), da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/14

**P.Q.M.**

Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta nell'interesse di

;

**FISSA**

termine perentorio di giorni 120 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

**CONDANNA**

Parte opposta al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite della presente fase che liquida in euro                      per compensi, oltre IVA, CAP e Rimb.Forf.al 15% come per legge.

**DICHIARA**

Definita l'opposizione.

Verbale chiuso h.15.00

**IL G.O.T.**

**Avv. SERGIO SERGI**



dal pignoramento. Il sottoscritto difensore chiede pure che il G.E disponga l'inefficacia del pignoramento; ordini la liberazione dal vincolo pignoratizio del compendio pignorato, nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'ipoteca iscritta a carico dei due soci risultante dai ns doc. 24 e 25.

E' presente l'Avv. \_\_\_\_\_ per il creditore il quale contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto, si riporta alla comparsa di costituzione e insiste per la vendita del compendio pignorato.

**Il G.E. Avv. Sergio Sergi**

Dato atto di quanto sopra,

- Visti gli atti tutti
- Visto in particolare il proprio provvedimento emesso in data odierna con cui veniva accolta l'opposizione all'esecuzione
- Ritenuto che per i motivi ivi adottati l'esecuzione debba essere dichiarata improcedibile, con conseguenziale inefficacia del pignoramento, liberazione dal vincolo pignoratizio del compendio pignorato, nonché cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso
- Ritenuto che per i medesimi motivi tutte le spese dell'IVG -maturate e maturande- debbano essere poste a carico del creditore procedente

**P.Q.M.**

DICHIARA l'improcedibilità della presente azione esecutiva

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento del 19/12/14

DISPONE la liberazione dal vincolo pignoratizio del compendio pignorato

DISPONE la cancellazione della trascrizione del pignoramento del 19/12/14 a carico del creditore procedente entro gg.15 dalla comunicazione del presente provvedimento

Verbale chiuso h.15.50

**Il G.O.T.**

**Avv. SERGIO SERGI**

